

## **DELIBERA N.190/11/CSP**

### **ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA' DIGITAL WORLD TELEVISION S.R.L. (AUTORIZZATA ALLA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE "TELEITALIA TV - CH. 987") PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DEL PARAGRAFO 4.1 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

#### **L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 luglio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 29 marzo 2010, n.73;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*” nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 130/08/CONS, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 96 del 23 aprile 2008;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorità in data 16 febbraio 2011, n. 09/11/DICAM/N°PROC.2260/FB – notificato in data 24 febbraio 2011 – con il quale veniva contestata alla società Digital World Television S.r.l. con sede legale in Napoli, Parco Margherita n. 23, autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare “*Teleitalia Tv - ch. 987*”, la violazione del paragrafo 4.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la trasmissione, in data 12 luglio 2010 dalle ore 10:39 alle ore 11:09, di un programma promozionale di servizi d’abbonamento a canali satellitari che trasmettono film per adulti ritenuto inadatto ai minori e fonte di pericolo fisico e morale per gli stessi per la mancata adozione di cautele idonee ad assicurare l’inaccessibilità del servizio propagandato al pubblico minorenne;

VISTE le memorie giustificative in data 10 marzo 2011 (pervenute all’Autorità con nota prot. n. 0011960 del 14 marzo 2011), con le quali la Società in questione ha rappresentato che:

- il servizio d'abbonamento pubblicizzato non è ontologicamente accessibile ai minori in quanto lo stesso è fruibile unicamente mediante *smart card* Sky e decoder Sky, che presuppongono imprescindibilmente un contratto d'abbonamento Sky che per legge può essere intestato soltanto ad un maggiorenne;

- il contratto stipulato tra Digital World Television S.r.l e Sky per trasmettere programmi rientranti nella numerazione Sky a pagamento, prevede obbligatoriamente un sistema di *parental control* con l'inserimento di apposito codice pin e pertanto la visione di film per adulti tramite Sky risulta già di per sé inibita ai minori;

- tutte le attività necessarie per accedere al servizio di visione di film per adulti possono chiaramente essere svolte soltanto da un adulto e giammai da un minore;

- per quanto concerne l'attivazione del servizio mediante una *ricaricard* Teleitalia, è necessario acquistare la stessa nei punti vendita autorizzati, previa obbligatoria dimostrazione della maggiore età dell'acquirente mediante esibizione di documento di riconoscimento;

- l'inaccessibilità al servizio pubblicizzato da parte del pubblico dei minori è automaticamente garantita dalle modalità di pagamento prescelte: l'utente, infatti potrà abbonarsi al servizio propagandato soltanto mediante pagamento effettuato con carta di credito o *Poste Pay*, che per legge non possono avere un minore come intestatario, ovvero, in alternativa, mediante bonifico bancario, vaglia postale, versamento su conto corrente, attività, queste, precluse ai minori se non autorizzati dai genitori e sotto la responsabilità di questi ultimi;

- in particolare, la modalità di pagamento tramite "*ricarica Poste Pay*" è assolutamente preclusa ai minori poiché agli stessi non è consentito richiedere l'apposito modulo senza la presenza e l'assenso di almeno un genitore;

- il programma contestato non mostra immagini di nudo, non contiene riferimenti diretti ad attività sessuali, non adopera un linguaggio che possa offendere la peculiare sensibilità dei minori;

UDITA la parte in audizione in data 30 marzo 2011, nel corso della quale il rappresentante della società Digital World Television S.r.l., nel riportarsi integralmente alle argomentazioni addotte nelle memorie giustificative del 10 marzo 2011, ha evidenziato che "*Teleitalia*", nell'offerta del servizio propagandato, ha adottato ogni cautela idonea ad assicurare l'inaccessibilità dello stesso al pubblico dei minori in quanto da un lato le varie modalità di pagamento prescelte per la sottoscrizione dell'abbonamento sono precluse ai minorenni o subordinate ad autorizzazione di adulti che se ne assumono la piena responsabilità e dall'altro il servizio di abbonamento pubblicizzato è fruibile unicamente mediante l'utilizzo della *smart card* e del *decoder* rilasciati agli utenti da Sky a seguito della stipula di un contratto di abbonamento sottoscrivibile unicamente da contraenti maggiorenni;

VISTA la nota integrativa prot. n. 17027 del 13 aprile 2011 con la quale la società Digital World Television S.r.l. ha trasmesso copia del contratto stipulato con Sky Italia S.r.l. precisando che in base ad uno specifico impegno assunto da quest'ultima la trasmissione dei programmi per adulti di "*Teleitalia*" non può mai avvenire in chiaro e che la loro visione è possibile unicamente previa digitazione di un apposito codice pin fornito da Sky al titolare dell'abbonamento;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- non si rileva una carenza dei dovuti controlli dell'emittente sui contenuti della pubblicità trasmessa considerato che le attività necessarie per aderire alla proposta propagandata possono essere svolte unicamente da adulti o minori autorizzati dai genitori;

- il programma non presenta alcun contenuto pornografico né in esso si riscontra ricorso a volgarità ovvero a rappresentazioni di natura sessuale tali da poter ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o costituire fonte di pericolo fisico o morale per gli stessi;

- il programma oggetto di contestazione è stato trasmesso nella fascia oraria di c.d. "televisione per tutti", in cui è presumibile che il pubblico dei minori all'ascolto sia supportato dalla presenza di un adulto ed inoltre – pur nella primaria considerazione degli interessi del minore – la programmazione deve tener conto delle esigenze dei telespettatori di tutte le fasce di età, nel rispetto dei diritti dell'utente adulto, della libertà di informazione e di impresa;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione in data 12 luglio 2010, dalle ore 10:39 alle ore 11:09, da parte del programma televisivo satellitare "Teleitalia Tv - ch. 987" della promozione di servizi d'abbonamento a canali satellitari che trasmettono film per adulti, non integra gli estremi della violazione del paragrafo 4.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

### **DELIBERA**

l'archiviazione degli atti.

Roma, 6 luglio 2011

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Sebastiano Sortino

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola